



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale concernente l'applicazione del regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti

(del 12 maggio 2014)

IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE

Richiamati gli artt. 192 LOC e 44 RALOC;

o r d i n a

CAPITOLO I

Frequenza e modalità di raccolta

**Rifiuti
ingombranti**
art. 11 regl.

Art. 1 I rifiuti ingombranti possono essere consegnati trimestralmente, nei giorni indicati sul calendario ecologico, presso il piazzale antistante la palestra delle scuole comunali.

Rigattieri

Art. 1a¹⁾ ¹Per favorire il recupero di rifiuti ingombranti in buono stato gli stessi potranno essere recuperati da terzi (rigattieri), i quali potranno accedere al piazzale unicamente senza automezzi e previo rilascio di una apposita autorizzazione municipale.

²L'autorizzazione potrà essere richiesta fornendo i dati richiesti all'ufficio tecnico comunale. Il Municipio potrà limitare il numero di autorizzazioni concesse secondo criteri da lui stabiliti.

³Al momento del rilascio dell'autorizzazione il richiedente sarà tenuto a sottoscrivere le norme di comportamento e a versare un deposito di garanzia di Fr. 200.-- che sarà restituito al momento di una eventuale rinuncia volontaria all'autorizzazione.

⁴Il Municipio stabilisce il numero massimo di rigattieri che potranno essere presenti contemporaneamente sul piazzale e definisce i criteri per determinare le priorità di accesso, dandone comunicazione ai detentori di autorizzazioni.

⁵In caso di mancato rispetto delle norme di comportamento potrà essere disposto l'allontanamento dell'interessato dalla piazza di raccolta e/o la revoca dell'autorizzazione senza restituzione del deposito di garanzia.

¹⁾ Articolo introdotto con risoluzione municipale del 15 dicembre 2014, pubblicato dal 17 dicembre 2014 al 2 febbraio 2015

Carta e cartone
art. 16 regl.

Art. 2²⁾ I rifiuti cartacei possono essere consegnati tutti i giorni presso le piazze di raccolta di Via Pascuritt e di Piazzale Vignacampo.

Apparecchi elettrici ed elettronici
art. 18 regl.

Art. 3 Gli apparecchi elettrici ed elettronici non sono raccolti dai servizi comunali. Conformemente a quanto previsto dall'ordinanza federale concernente le restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici, tali apparecchi devono essere restituiti ad un commerciante, un fabbricante, un importatore o un'azienda di smaltimento.

Giorni, orari e modalità di raccolta
art. 19 regl.

Art. 4 Giorni, orari e modalità di raccolta sono comunicati dal Municipio alla popolazione con l'annuale invio a tutti i fuochi del calendario ecologico o tramite altre circolari informative.

CAPITOLO II

Tasse

Tassa di base: economie domestiche
art. 27.1 a)
regl.

Art. 5 A carico delle economie domestiche saranno prelevate le seguenti tasse:

- | | | |
|--------------------------------|-----|--------|
| - persona singola | Fr. | 144.-- |
| - fuochi con due o più persone | Fr. | 240.-- |

Tassa di base: altre economie
art. 27.1 b)
regl.

Art. 6 A carico delle altre economie (industria, commercio, artigianato, ecc.) saranno prelevate le seguenti tasse:

- | | | |
|--|-----|----------|
| - indipendenti e ditte fino a un dipendente | Fr. | 144.-- |
| - con bassa produzione di rifiuti (2-3 dipendenti) | Fr. | 300.-- |
| - con media produzione di rifiuti (4-10 dipendenti) | Fr. | 600.-- |
| - con alta produzione di rifiuti (oltre 10 dipendenti) | Fr. | 1'200.-- |

Prelievo della tassa di base
art. 27.3 regl.

Art. 7 ¹Le fatture relative alla tassa di base per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti sono emesse annualmente con termine di pagamento al 31 gennaio dell'anno di competenza. Per l'anno 2014 il termine di pagamento è fissato al 1 ottobre.

²In caso di partenza nel corso dell'anno la tassa è ricalcolata sulla base di un calcolo pro rata dietro restituzione del corrispondente numero di sacchi.

³In caso di arrivo nel corso dell'anno la tassa è emessa con termine di pagamento a 30 giorni sulla base del calcolo pro rata.

Sacchi ufficiali

Art. 8 ¹Nella tassa di base sono compresi i seguenti quantitativi di sacchi ufficiali:

a) economie domestiche:

- | | |
|---|--------------------|
| - Nuclei familiari con 1 persona residente nel Comune | 100 sacchi da 17 l |
| - Nuclei familiari con 2 persone residenti nel Comune | 70 sacchi da 35 l |
| - Nuclei familiari con 3 persone residenti nel Comune | 80 sacchi da 35 l |
| - Per ogni ulteriore componente del nucleo familiare residente nel Comune sono attribuiti 20 ulteriori sacchi da 35 l | |

²⁾ Articolo modificato con risoluzione municipale del 27 marzo 2017, pubblicato dal 29 marzo al 27 aprile 2017

- b) altre economie
- indipendenti e ditte individuali 50 sacchi da 35 l
 - con bassa produzione di rifiuti 80 sacchi da 35 l
 - con media produzione di rifiuti 150 sacchi da 35 l
 - con alta produzione di rifiuti 300 sacchi da 35 l

²In caso di arrivo nel corso dell'anno il quantitativo di sacchi assegnati è definito sulla base del calcolo pro rata.

³L'acquisto di sacchi ufficiali supplementari è possibile presso la cancelleria comunale durante gli orari di apertura alle seguenti condizioni:

- sacchi da 17 l, per rotolo da 10 pezzi: Fr. 8.--
- sacchi da 35 l, per rotolo da 10 pezzi: Fr. 16.--
- sacchi da 110 l, per rotolo da 5 pezzi: Fr. 24.--

⁴In circostanze particolari che determinano un comprovato fabbisogno accresciuto, il Municipio può concedere agli utenti interessati un adeguato numero di sacchi supplementari gratuiti.

⁵Le modalità di consegna dei sacchi ufficiali sono stabilite dal Municipio e saranno comunicate agli utenti tramite comunicazione a tutti i fuochi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁶La conversione di 3 sacchi da 35 l con un sacco da 110 l o di 2 sacchi da 17 l con un sacco da 35 l e viceversa può essere richiesta presso la cancelleria comunale.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Rimedi di diritto

Art. 9 ¹Contro l'ammontare della tassa è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

²Contro la decisione sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Sanzioni

Art. 10 Qualsiasi contravvenzione alla presente ordinanza è passibile di una multa conformemente a quanto previsto dall'art. 28 del regolamento.

Norme finali

Art. 11 La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1. ottobre 2014 e sostituisce quella dell'8 ottobre 2001 precedentemente in vigore.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller

Publicata all'albo comunale dal 15 maggio al 13 giugno 2014.